

Concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22 ottobre 2015: interpello per l'acquisizione della disponibilità di magistrati ad essere nominati componenti della commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, così come modificato dalla legge n. 111/2007.

(delibera del 6 aprile 2016)

“ Il Consiglio Superiore della Magistratura, visto il bando del concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22 ottobre 2015;

- rilevata l'opportunità di acquisire la disponibilità di magistrati ad essere nominati componenti della commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, così come modificato dalla legge n. 111/2007,

delibera

- di invitare i magistrati in servizio che abbiano conseguito **almeno la terza valutazione di professionalità** nonché i magistrati a riposo da non più di due anni alla data di pubblicazione di questo bando che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina, a manifestare la propria disponibilità ad essere nominati componenti della commissione del concorso in epigrafe **compilando il modulo informatico**, disponibile mediante accesso ai propri dati personali al sito **www.cosmag.it**, da inviare **esclusivamente** attraverso la rete intranet.

I magistrati in quiescenza potranno redigere la domanda su supporto cartaceo da trasmettere al Consiglio.

In particolare devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- generalità;
- funzioni attualmente svolte;
- esperienze professionali maturate nei settori indicati (civile o penale);
- titoli scientifici;
- provvedimenti pubblicati in riviste di primaria importanza;
- esperienze d'insegnamento universitario;
- esperienze d'insegnamento presso le scuole di specializzazione per le professioni legali;
- ulteriori esperienze didattiche;
- consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali a norma del comma 8, dell'art. 5, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. L'esonero di cui alla citata disposizione sarà operante a far data dall'insediamento del magistrato fino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

Nel caso non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, nominerà d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni.

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere presentate, **esclusivamente per via informatica a pena di inammissibilità entro e non oltre il 28 aprile 2016.**

Le domande presentate oltre tale data non saranno prese in considerazione.

Si precisa che l'elenco degli aspiranti, predisposto secondo le modalità sopra indicate, costituirà fonte esclusiva di conoscenza ai fini della nomina dei componenti la Commissione d'esame. I magistrati che abbiano già dato la disponibilità ad essere nominati componenti della Commissione

esaminatrice di precedenti concorsi dovranno **nuovamente manifestare** la propria perdurante disponibilità, con le stesse modalità sopra indicate.

Il C.S.M. provvederà a nominare:

- un magistrato che abbia conseguito, alla data fissata per la scadenza dell'interpello, almeno la sesta valutazione di professionalità quale Presidente della Commissione esaminatrice;
- venti magistrati che abbiano conseguito, alla data fissata per la scadenza dell'interpello, almeno la terza valutazione di professionalità;
- ulteriori venti magistrati, in possesso dei medesimi requisiti, quali idonei alla designazione di componente per la eventuale sostituzione dei componenti titolari.

La selezione dei magistrati avverrà sulla base dell'attitudine all'incarico nel settore di competenza indicato, desunta innanzitutto dal curriculum professionale, nonché da:

- provvedimenti pubblicati in riviste di primaria importanza;
- attività didattica in sede di formazione centrale e/o decentrata;
- titoli scientifici;
- esperienze d'insegnamento universitario o presso le scuole di specializzazione per le professioni legali;
- esperienza maturata quale componente, per una o più volte, delle commissioni di esame per l'accesso alle professioni legali;
- funzioni di magistrato affidatario e/o collaboratore dei M.O.T.

I predetti requisiti attitudinali, dai quali desumere la specifica idoneità ad essere selezionati, devono essere in possesso del candidato alla data fissata per la scadenza dell'interpello.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, **non possono essere nominati** i magistrati che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario oppure abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi in magistratura (art. 5, comma 2, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160).

I singoli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità l'assenza di tali impedimenti di legge.

Verranno esclusi i magistrati che al momento della selezione effettuata dal C.S.M.:

- 1) svolgono funzioni direttive o semidirettive;
- 2) provengono da uffici aventi una copertura effettiva di organico superiore al 20%;
- 3) provengono da uffici nei quali sono in corso applicazioni extradistrettuali, ad eccezione di quelle di cui al Capo VI, par. 40 - Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto - della Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali (Circolare n. P. n. 19197 del 27 luglio 2011 - Delibera del 21 luglio 2011);
- 4) sono impegnati in un'applicazione endodistrettuale o extradistrettuale;
- 5) sono impegnati in procedimenti, processi o affari penali di particolare complessità e delicatezza tali che il loro allontanamento possa pregiudicarne gravemente la trattazione;
- 6) sono collocati fuori ruolo;
- 7) svolgono funzioni di componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, di referente per la formazione decentrata oppure funzioni di referente per l'informatica o di componente della S.T.O.;
- 8) svolgono funzioni di componente del Consiglio Giudiziario;
- 9) sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi dieci anni, oppure sanzionati disciplinarmente, anche in via cautelare, negli ultimi cinque anni;
- 10) hanno pendenti procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sia stata emessa misura cautelare personale o reale, ovvero nei confronti dei quali sia stata esercitata l'azione penale;
- 11) hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali è stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dall'art. 2, comma 2, dell'art. 2 R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Il C.S.M. provvede negativamente

sulla nomina quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario ovvero le valutazioni relative all'equilibrio, indipendenza, imparzialità del magistrato interessato, ovvero incidono negativamente sulla professionalità dello stesso in termini di capacità, laboriosità, diligenza e/o impegno.

Alla nomina della Commissione, secondo detti criteri, si provvederà nei quindici giorni antecedenti quello d'inizio delle prove scritte.

I 41 magistrati selezionati, in caso di sopravvenuta assegnazione a procedimenti con le caratteristiche di cui al punto 5 dell'elenco delle cause di esclusione, devono far pervenire una nota con la quale dichiarano di trovarsi in detta condizione.

In caso di esclusione di uno o più magistrati selezionati per il verificarsi delle condizioni di cui al citato punto 5, la Commissione procederà alla immediata sostituzione nel rispetto dei criteri sopraindicati.

Il Ministro della Giustizia ed i Capi degli Uffici sono pregati di diffondere il presente interpello a tutti i magistrati del loro ufficio e/o dei rispettivi distretti di appartenenza, nonché ai magistrati a riposo da non più di due anni che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.”